

Novità fiscali del 7 settembre 2011

Pubblicato il 7 settembre 2011

novità in materia di riscossione per INOS ed enti locali; novità in materia di misure cautelari ed in tema di determinazione degli interessi; attenuata la sanzione fiscale se il ritardo è breve; quadro RW di Unico: severe responsabilità dei professionisti; matrimonio lavoratrice: licenziamento vietato; permesso di soggiorno da verificare prima dell'assunzione; Manovra: voto al Senato con fiducia; conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione: elusione o meno ?

Indice:

- 1) Novità in materia di riscossione per Inps ed enti locali**
- 2) Novità in materia di misure cautelari ed in tema di determinazione degli interessi**
- 3) Attenuata la sanzione fiscale se il ritardo è breve**
- 4) Quadro RW di Unico: severe responsabilità dei professionisti**
- 5) Matrimonio lavoratrice: Licenziamento vietato**
- 6) Permesso di soggiorno da verificare prima dell'assunzione**
- 7) Manovra: Voto al Senato con fiducia**
- 8) Conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione: Elusione o meno ?**

1) Novità in materia di riscossione per Inps ed enti locali

Una riscossione più leggera e veloce per l'Erario. Una revisione delle sanzioni tributarie con un doppio effetto: Minore tolleranza per i comportamenti omissivi dei contribuenti, ma con più comprensione per i brevi ritardi nei pagamenti.

E, in linea di massima, lo scenario che si presenta dopo gli interventi del Decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011) e della prima manovra correttiva (D.L. n. 98/2011), che hanno, infatti, introdotto limiti e cautele alle azioni esecutive dei concessionari della riscossione e al tempo stesso sanzioni leggere per i pagamenti effettuati.

Sono stati rivisti i criteri per la determinazione degli interessi fiscali e eliminate le norme che generavano un anatocismo fiscale nel calcolo delle indennità di mora.

All'orizzonte si preparano anche cambiamenti importanti tra i quali il ritorno della riscossione dei tributi locali ai comuni e alle società dagli stessi partecipate.

Dal 1 gennaio 2012 Equitalia cesserà di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate di natura tributaria e patrimoniali dei comuni e delle società dagli stessi partecipate. Queste funzioni torneranno a essere svolte

direttamente dagli stessi enti. Scompare l'obbligo della garanzia sui principali istituti deflattivi del contenzioso locali.

Mentre torna a essere gestita direttamente dagli uffici periferici dell'istituto nazionale della previdenza sociale la riscossione dei contributi previdenziali.

Si interrompe, dunque, l'iscrizione a ruolo degli stessi a cura dell'Agenzia delle entrate, fatti ovviamente salvi i periodi pregressi e gli accertamenti già notificati.

La riscossione avverrà tramite il c.d. "avviso di debito" che costituisce un atto avente valore di titolo esecutivo e che sarà emesso direttamente dall'Inps.

Si attenua la morsa della riscossione quando l'importo del debito non è superiore ai 2 mila euro.

Grazie alle modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011 si prevede ora un doppio sollecito di pagamento da inviare al debitore inadempiente prima di dare avvio alle azioni cautelari ed esecutive nei suoi confronti.

Tra il primo e il secondo sollecito, da effettuarsi tramite posta ordinaria, dovranno inoltre decorrere almeno sei mesi.

2) Novità in materia di misure cautelari ed in tema di determinazione degli interessi

Importanti le novità introdotte in materia di misure cautelari dal Decreto sviluppo (D.L. n.70/2011).

Le stesse riguardano sia i fermi amministrativi che le iscrizioni ipotecarie sugli immobili del debitore moroso. Si tratta di un pacchetto di misure finalizzato essenzialmente a introdurre norme di maggior tutela a favore dei contribuenti. Le iscrizioni ipotecarie dovranno necessariamente essere precedute da un preavviso di ipoteca e non potranno mai essere iscritte quando il debito è inferiore a 8 mila euro o a 20 mila euro, se la relativa pretesa è contestata o contestabile e l'immobile costituisce abitazione principale del debitore.

Per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 gli interessi moratori non saranno più calcolati sulla quota riferita alle sanzioni pecuniarie di natura tributaria e agli interessi.

La misura massima dello spread applicabile al tasso di interesse legale, prevista nell'art. 1, comma 150 della legge 244/2007, scende inoltre dagli originari tre punti percentuali a un solo punto percentuale.

Scompare l'obbligo della garanzia fideiussoria per i pagamenti rateali superiori a 50 mila euro dovuti in base ai principali istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Colpo di spugna, dunque, all'obbligo di prestare idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) in caso di definizione della lite fiscale tramite: Accertamento con adesione, acquiescenza all'accertamento e conciliazione giudiziale.

Ma come osservato in dottrina (Il Sole 24 Ore del 03 settembre 2011) é ancora necessaria la garanzia per rateizzare un avviso bonario di importo superiore a 50mila euro.

Ciò poiché, il D.L. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 (cd. prima manovra estiva), ha cancellato la fideiussione solo per le somme dilazionate in caso di accertamenti con adesione e acquiescenza.

3) Attenuata la sanzione fiscale se il ritardo è breve

La sanzione irrogata dal fisco si é alleggerita se il ritardo è breve.

Ciò per effetto delle novità introdotte dal D.L. sviluppo e dalla manovra correttiva sulle sanzioni di natura tributaria e sul ravvedimento.

Alcune sono favorevoli al contribuente, come la riduzione delle iscrizioni a titolo provvisorio e le sanzioni in misura ridotta per i c.d. ritardi brevi, altre invece sono di segno opposto, come nel caso dell'inasprimento dei comportamenti irregolari dei contribuenti in materia di studi di settore.

Grazie alla modifica introdotta dal D.L. sviluppo all'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 le somme che potranno essere oggetto di riscossione o iscrizione a ruolo a titolo provvisorio scendono dalla metà delle imposte, contributi e premi corrispondenti ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio ad 1/3.

Si tratta di una modifica finalizzata ad attenuare l'impatto dei nuovi accertamenti esecutivi il cui avvio è ulteriormente slittato al 1 ottobre prossimo che potrebbe facilitare le scelte in ordine all'impugnativa o meno dei futuri accertamenti.

Per effetto di tale disposizione il panorama attuale delle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio sugli atti oggetto di impugnativa da parte del contribuente è dunque il seguente: per i ruoli formati ante D.L. sviluppo l'iscrizione a titolo provvisorio è pari al 50% delle imposte accertate, per quelli invece formati dopo l'iscrizione a titolo provvisorio scende al 33,33% delle maggiori imposte accertate.

Altra novità importante in materia di sanzioni riguarda i pagamenti effettuati con breve ritardo. Quando un pagamento verrà effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza naturale i contribuenti potranno, infatti, beneficiare delle sanzioni in misura ridotta e del conseguente maxi ravvedimento, introdotto dall'art. 23, comma 31 della manovra correttiva.

Grazie a tale disposizione la sanzione applicabile per i pagamenti con breve tardività (entro il 14 giorno dalla scadenza) è pari al 2% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.

Tale sanzione in misura ridotta rispetto al precedente 30%, combinata con la riduzione a 1/10 delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso, si riduce di fatto allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Per l'effetto moltiplicatore introdotto dalla norma al quindicesimo giorno la sanzione ridotta viene di fatto ad annullarsi tornando a coincidere con quella ordinaria ($2\% \times 15 = 30\%$).

Modificate anche le regole relative all'irrogazione immediata delle sanzioni.

Adesso le sanzioni collegate al tributo o ai maggiori tributi, dovranno essere irrogate contestualmente alla richiesta delle maggiori somme a titolo d'imposta.

Viene dunque meno il cosiddetto doppio binario sulla base del quale gli uffici potevano irrogare le sanzioni con atto separato da quello di accertamento dei tributi.

4) Quadro RW di Unico: severe responsabilità dei professionisti

Quadro RW, incubo responsabilità per i professionisti. Se le notizie riferite ai capitali all'estero sono fornite dal contribuente, il consulente deve valutare l'obbligo dichiarativo ed adempiere. La Cassazione è severa sulle responsabilità professionali. Necessario farsi attestare l'esistenza delle disponibilità e l'eventuale presenza, nel corso dell'anno, di flussi finanziari. Il quadro RW, entro il prossimo 30 settembre, deve essere compilato.

Lo rileva Italia Oggi del 05 settembre 2011.

Le sanzioni previste dal legislatore non fanno distinzioni, trovando applicazione sia nei confronti degli evasori incalliti, che riguardo ai contribuenti in buona fede e che hanno omesso la compilazione per "ignoranza" del relativo obbligo.

L'indicazione è di compilare il quadro RW. Spesso, rileva Italia Oggi, però vi sono delle "resistenze" sul punto in quanto il contribuente interessato teme conseguenze per il passato, ciò soprattutto nelle casistiche in cui non ricorrono (e non ricorrevano) i predetti dubbi applicativi ed è noto di dover procedere all'adempimento: Si pensi al conto corrente o all'immobile detenuto all'estero e dato in locazione con percezione di un fitto.

In simili situazioni particolarmente delicata è la posizione del consulente, soprattutto alla luce del recente e ormai costante filone giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ritiene lo stesso responsabile degli errori concernenti la corretta applicazione delle sue conoscenze deontologiche e professionali: in termini pratici, posto che la Suprema corte ha più volte

addebitato al professionista l'onere di pagare le sanzioni collegate all'errore e considerato che nel quadro RW si dibatte esclusivamente di sanzioni, il rischio concreto è che una volta informati della presenza di disponibilità e/o flussi da indicare in dichiarazione e non avendovi adempiuto, sia proprio il consulente a pagarne le conseguenze.

A scanso di equivoci, Italia Oggi consiglia ai professionisti interessati di informare la clientela e di farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in ordine all'esistenza o meno di disponibilità e flussi, precisando che in caso di risposta affermativa e ferma restando l'analisi della situazione concreta e il riscontro del relativo obbligo, si procederà alla compilazione del quadro RW, circostanza eliminata solo in assenza di flussi e/o disponibilità, ovvero se non ricorrono le relative condizioni normative.

5) Matrimonio lavoratrice: Licenziamento vietato

Il giudice di legittimità ha confermato l'assenza dell'obbligo di comunicazione al datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17845 del 31 agosto 2011, ha messo in evidenza come il divieto di licenziamento in caso di nozze, accordato dalla legge 9 gennaio 1963 numero 7, sia fondato sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio, senza essere subordinato all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore.

Deve dunque ritenersi illegittimo il licenziamento "intimato senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 1, Legge n. 7/1963, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione". Tuttavia, ha concluso la Suprema Corte, "non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso".

6) Permesso di soggiorno da verificare prima dell'assunzione

Il datore di lavoro non può limitarsi a invocare la sua buona fede nell'operazione.

In particolare, il datore non può limitarsi a acquisire assicurazioni verbali del lavoratore in merito al suo possesso del permesso di soggiorno, senza pretenderne l'esibizione, ma deve verificarne l'esistenza.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011**, ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che aveva assunto due lavoratori extraue credendoli regolari.

Il datore in quell'occasione si era fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l'esibizione del prescritto permesso di soggiorno e senza effettuare alcuna verifica in merito alle interessate dichiarazioni dei lavoratori relativamente alla regolarità della loro permanenza nel territorio dello Stato.

7) Manovra: Voto al Senato con fiducia

Ieri (06 settembre 2011), prima delle ore 18,00, a palazzo Madama si è atteso il maxiemendamento con modifiche alla manovra di ferragosto.

Come è stato pre-annunciato, il voto finale del Senato sulla manovra economica è quindi fissato per oggi (07 settembre 2011).

Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo che ha accolto le richieste di accelerare i tempi di approvazione della manovra correttiva.

Si è atteso, quindi, nel pomeriggio il maxiemendamento su cui il governo, nel Consiglio dei Ministri convocato per in tale momento del 06 settembre 2011, in particolare alle ore 18,00 ha posto la fiducia.

Manovra: Adeguate pensioni donne da 2014

Il vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli ha deciso l'adeguamento dell'età pensionabile delle donne del settore privato dal 2014.

Le modifiche: Aumento dell'Iva dal 20% al 21%

Secondo la nota Ansa del 06 settembre 2011, ore 17,14, "Il Governo intende porre la fiducia sul Testo della Manovra approvato in commissione, con le seguenti aggiunte: - aumento di un punto IVA, dal 20 al 21 %, con destinazione del maggior gettito al miglioramento dei saldi del bilancio pubblico; - fino al pareggio di bilancio, contributo del 3% sopra i 500.000 euro; - adeguamento delle pensioni delle donne nel settore privato a partire dal 2014".

Il voto finale del Senato sulla manovra economica è stato fissato per oggi.

8) Conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione: Elusione o meno ?

A fare il punto sulla questione della elusività, ai fini dell'imposta di registro, del

conferimento dell'azienda e della successiva cessione della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento stesso, ci ha pensato la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**, con il **parere n. 18 del 06 settembre 2011**.

Secondo tale studio, l'operazione, per come strutturata (conferimento dell'azienda e successiva cessione della partecipazione) si pone per certi versi come alternativa rispetto alla vendita diretta dell'azienda che prevede la tassazione ordinaria della plusvalenza realizzata, con la sola possibilità di ripartirla in un massimo di cinque anni, ove l'azienda oggetto della cessione abbia una anzianità di almeno tre anni. Per cui tale operazione potrebbe essere considerata dall'Amministrazione finanziaria come elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 (decreto ai fini dell'accertamento).

Tuttavia, l'art. 176 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986) prevede espressamente che l'operazione in parola non può essere considerata elusiva.

La citata Fondazione Studi ha poi ricordato che la giurisprudenza di merito negli scorsi mesi si è pronunciata in diverse occasioni, talvolta concludendo che l'operazione di conferimento d'azienda seguita dalla cessione della partecipazione se non è elusiva ai fini dell'imposta sul reddito poiché espressamente previsto dalla norma, lo è però ai fini dell'imposta registro e delle imposte ipocatastali.

La cessione d'azienda, infatti, sconta in via ordinaria l'imposta di registro del 3%, salvo la maggior aliquota in presenza di immobili facenti parte dell'azienda compravenduta, mentre il conferimento d'azienda in società (anche se comprende immobili) vuole solo l'imposta di registro fissa (€ 168,00).

Per quanto riguarda, in presenza di immobili, le imposte ipocatastali, la cessione d'azienda sconta la misura proporzionale (2+1 o 3+1, a seconda della natura dell'immobile), mentre il conferimento va a tassa fissa (€ 168,00 e € 168,00).

La giurisprudenza che ritiene elusiva la suddetta operazione, ai fini delle imposte indirette, assume due punti di forza:

- l'art. 20 del Tu Registro (DPR n. 131/1986) il quale prevede che gli atti devono essere tassati in base alla loro intrinseca natura, posto che l'effetto finale della operazione concatenata (conferimento e cessione della partecipazione) è che il terzo acquirente della partecipazione ottiene di fatto l'azienda, alla codificata operazione di cessione d'azienda occorrerebbe rifarsi per la conseguente tassazione ai fini dell'imposta di registro e ipocatastali;

- il principio dell'abuso di diritto che consente di disconoscere i vantaggi fiscali indebiti, applicando la corretta tassazione in base all'istituto giuridico aggirato.

Ma dette motivazioni della giurisprudenza che ritiene elusiva l'operazione descritta, a parere della Fondazione dei Consulenti del Lavoro, non sono affatto convincenti.

Il Legislatore non ha inteso fare ciò, infatti, ai fini delle imposte dirette, l'operazione non è elusiva, per cui non viene ritenuto possibile che sia potuto cadere in contraddizione per le altre imposte.

Comunque, laddove l'Amministrazione finanziaria dovesse eccepire l'elusione dell'operazione dovrebbe preventivamente convocare il contribuente ed attivare il contraddittorio diversamente l'accertamento e l'avviso di rettifica sarebbero nulli (CT Provinciale di Milano n. 54/2011).

Procedura questa che, secondo quanto riportato nel parere n. 18/2011, non viene rispettata dall'Amministrazione finanziaria.

Infine, la medesima Fondazione dei Consulenti ha ritenuto opportuno segnalare, per l'importante presa di posizione nel connesso argomento dell'abuso del diritto, la sentenza della Cassazione n. 1372 del 21/01/11 laddove ha stabilito che "L'applicazione del principio deve essere guidata da una particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d'impresa. La cautela, poi, deve essere massima quando non si tratti di operazioni finanziarie ... di artificioso frazionamento di contratti o di anomala interposizione di stretti congiunti, ma di ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono nell'ambito di grandi gruppi d'impresa."..."Si tratta, quindi, "di verificare se l'operazione rientra in una normale logica di mercato" ed "il carattere abusivo deve essere escluso qualora vi sia la compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa, e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa."..."Il sindacato dell'Amministrazione finanziaria, pertanto, non può

spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale."

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l